

Il requisito della chiarezza nel bilancio di esercizio garantito dal verbale dell'assemblea

di Demauro Giuseppe

Il codice civile ed i postulati del bilancio

Le finalità ed i postulati del bilancio di esercizio sono espressamente richiamati dall'art. 2423 del codice civile lì dove, al comma 2, viene fissata la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest' ultimo "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Il codice civile quindi in maniera evidente attribuisce al principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta la funzione di clausola generale, dominante tutta la disciplina del bilancio.

Ne deriva che, vista la funzione informativa del bilancio, ricorre causa di illiceità dello stesso quando la violazione dei precetti appena menzionati, non permette di percepire con chiarezza sufficiente le informazioni che la lettura del bilancio e dei suoi allegati deve invece offrire con riferimento ad ognuna delle poste che compongono il bilancio stesso.

La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta sono di conseguenza elementi autonomi tra di loro e tutti di pari peso giuridico e la violazione di uno solo di essi determina l'invalidità sia del bilancio di esercizio sia della delibera di approvazione dello stesso¹.

¹ G. E. Colombo, Commento all'art. 2423-bis, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, 2003
www.commercialistatelematico.com

Il principio della chiarezza del bilancio e la delibera assembleare

Sulla base delle osservazioni appena riportate appare interessante analizzare come un bilancio affetto da irregolarità, imputabile a scarsa chiarezza, possa essere sanato attraverso spiegazioni ed integrazioni effettuate direttamente dagli amministratori in sede di assemblea deliberativa del bilancio stesso.

Di fatto la Cassazione a Sezioni Unite già con la sentenza del 21 febbraio 2000 n. 27 aveva sostenuto che i chiarimenti forniti dagli amministratori nel corso dell'assemblea convocata per la discussione ed approvazione del bilancio di esercizio possiedono la stessa valenza di quelli contenuti nella relazione di accompagnamento in virtù del “*carattere integrativo ad essi riconosciuto ai fini dell'adempimento dell'obbligo della chiarezza*”.

Sempre secondo la sentenza appena citata, le informazioni date in assemblea soddisfano l'interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio e le risposte fornite alle domande del socio in assemblea ottemperano il diritto di informazione tamponando eventuali carenze nell'esposizione dei dati contabili.

Da ciò deriva l'impossibilità per il socio che abbia ricevuto adeguate informazioni in seno all'assemblea di impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio².

Appare tuttavia opportuno precisare che le informazioni, le risposte ed i chiarimenti forniti in assemblea da parte degli amministratori non rendono

² Cass. sent. n. 8001 del 27 aprile 2004

giuridicamente chiari i bilanci ma fanno venire meno l'interesse del socio ad agire.

Quindi è la Corte di Cassazione che ha sancito che *“ai chiarimenti ed alle informazioni fornite in assemblea debba essere attribuita la stessa valenza di quelli contenuti nella relazione accompagnatoria dello stato patrimoniale e del conto economico in virtù del carattere integrativo ad essi riconosciuto al fine dell’adempimento dell’obbligo della chiarezza”*³.

Ne consegue che al socio dovrà essere fornita nell’assemblea che approva il bilancio l’informazione necessaria per poter esprimere un giudizio consapevole sul risultato di esercizio finalizzato poi all’approvazione del documento stesso; naturalmente tali informazioni, con riferimento a quelle che devono essere prodotte dagli amministratori in sede assembleare ad integrazione di un discutibile livello di chiarezza del bilancio, non dovranno a parere della più recente giurisprudenza riguardare documenti, atti o scritture che per legge non devono essere esibiti in quel contesto.

Il superamento di questo limite comporterebbe l’ipotesi per cui i soci chiedano visione della procedura contabile seguita nella formazione del bilancio con lettura delle singole scritture contabili con conseguente contrasto sia delle norme poste a base della legislazione riguardante il bilancio sia con il corretto funzionamento delle assemblee chiamate ad approvare il bilancio.

Del resto, l’azione di controllo e successiva analisi ed interrogazione dei dati che compongono le poste di bilancio nonché le informazioni contenute nella relazione sulla gestione è compito del collegio sindacale, ove presente,

³ Cass. sent. n. 2859 del 11 marzo 1993

lasciando ai soci le attribuzioni di presa visione del bilancio e dei documenti allegati.

A tal proposito si osserva⁴ che l'esigenza del socio di ricevere maggiori informazioni sull'analisi dei dettagli delle singole poste di bilancio, *“non obbliga gli amministratori ed i sindaci a dare lettura in assemblea di documenti e scritture”*.

Il principio di chiarezza del bilancio ed i terzi esterni alla compagine sociale

Il postulato della chiarezza opera non solo all'interno della compagine sociale in fase di approvazione del bilancio di esercizio e dei documenti allegati, ma ricopre la medesima importanza anche nei confronti dei soggetti terzi ed esterni alla compagine sociale che vengono in possesso delle informazioni attraverso la pubblicazione dei documenti contabili sulla base delle disposizioni contenute nel 2435 cc.

Appare interessante evidenziare come la Corte di Cassazione con sent. n. 11554 del 9 maggio 2008 ha respinto il ricorso di alcuni soggetti terzi che richiedevano che il bilancio di una società fosse impugnato per difetto di chiarezza poiché ulteriori informazioni erano state fornite durante l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio.

Infatti la Suprema Corte sostiene che *“possono talvolta assumere importanza anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso della seduta*

⁴ Trib. di Catania, 13 luglio 2004

assembleare che precede l'approvazione del bilancio ma non perché quei chiarimenti divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ad essi stessi oggetto della successiva deliberazione di approvazione, bensì in quanto possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare e, quindi, ad eliminare l'effetto del possibile vizio da cui quelle poste siano affette. Ove ciò si verifichi, l'originario difetto di chiarezza del bilancio risulta neutralizzato, non solo per il socio richiedente ma anche per gli altri soci e per i terzi e quindi non è predicabile quel vulnus d'informazione che giustifica l'impugnazione della delibera approvativa del bilancio”.

Ancora una volta si evince come l'integrazione delle voci di bilancio in sede di approvazione dello stesso, sopperisce a quel difetto di chiarezza che altrimenti renderebbe impugnabile l'approvazione del documento contabile in questione.

Come fatto osservare da alcuni⁵, il disposto sancito dalla Cassazione ridurrebbe di fatto la valenza informativa propria del bilancio di esercizio rischiando di introdurre tra i documenti sottoposti all'attenzione ed approvazione dei soci, un “quarto elemento” e cioè quello costituito dalle integrazioni e spiegazioni fornite dagli amministratori poste all'interno del verbale di approvazione del bilancio.

Sempre secondo tale orientamento l'atto di verbalizzazione (quindi in maniera sintetica e solo dietro esplicita richiesta) delle osservazioni dei soci e

⁵ E. Macrì, Ancora sul diritto di informazione dei soci e sulla chiarezza del bilancio, in Giur. Comm., 2006
M. Alvi, La chiarezza del bilancio, in Il Fisco, 2009

delle relative risposte chiarificatrici fornite dagli amministratori, non consentirebbe comunque di colmare soprattutto verso l'esterno quel deficit di chiarezza del bilancio; la chiarezza deve essere considerata un postulato di bilancio la cui osservanza non può che essere valutata nell'ambito dei documenti costituenti il bilancio stesso.

Tuttavia a parere di chi scrive, una cosa è tentare di sanare imprecisioni nel bilancio di esercizio attraverso prospetti analitici non ufficialmente allegati al bilancio e di conseguenza mai conoscibili dai terzi⁶, aspetto questo che farebbe venir meno anche il principio di veridicità sancito dal codice civile, altra cosa è fornire in sede di assemblea che approva il bilancio gli elementi necessari per far venir meno quantomeno l'interesse ad agire da parte dei soci.

Occorre non trascurare che anche in quest'ultimo caso rimarrebbero compromesse le aspettative dei terzi che mai potrebbero venire a conoscenza dei dati e delle informazioni integrative fornite nel corso dell'assemblea che approva il bilancio.

6 maggio 2010

Dott. Demauro Giuseppe

⁶ Cass. sent. n. 4874 del 7 marzo 2006